

ZES

Il 17 maggio 2024 è stato firmato il decreto attuativo in materia di credito d'imposta ZES Unica adottato dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato in G.U. n. 117 del 21 maggio 2024 (il **“Decreto Attuativo”**).

Il Decreto Attuativo definisce le modalità di accesso al credito d'imposta, i relativi criteri e le modalità di applicazione e di fruizione e i relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa fissato in Euro 1.800 milioni per l'anno 2024.

Tale piano, redatto dalla c.d. “Struttura di missione” con la partecipazione delle Regioni interessate nonché dell’Unione delle province d’Italia e dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani, sarà approvato con D.P.C.M., su proposta del Ministero per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministero dell’Economica e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il Ministero delle Imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina di regia ZES.

CHI PUO' ACCEDERE ALLA AGEVOLAZIONE?

L'art. 16 del Decreto Sud prevede che il credito d'imposta ZES Unica può essere richiesto dalle imprese che acquisiscono beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni Campania, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e in determinate zone assistite della Regione Abruzzo.

Il Decreto Attuativo precisa che possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano ex novo nella ZES Unica.

CHI NON PUO' ACCEDERVI?

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (il "Regolamento 651").

COSA SI INTENDE PER IMPRESE IN DIFFICOLTA'?

DEFINIZIONE DI IMPRESA IN DIFFICOLTA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE DEL 17 GIUGNO 2014

Si definisce «impresa in difficoltà» un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
- 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

LA PROCEDURA DI ACCESSO

Il Decreto Attuativo ha introdotto in capo ai soggetti interessati al beneficio un obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate, da espletarsi **dal 12 giugno al 12 luglio 2024.**

In particolare, le imprese interessate a beneficiare del credito d'imposta ZES Unica sono tenute a comunicare, nell'arco temporale di cui sopra, l'ammontare delle **spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.**

QUANDO L'INVESTIMENTO SI CONSIDERA EFFETTUATO?

L'investimento deve essere effettuato entro il 15/11/2024

“Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dai principi contabili adottati”

EFFETTUAZIONE INVESTIMENTO TRA ACQUISTO E LEASING

Ai fini della determinazione del **momento di effettuazione**, l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste **dall'articolo 109, commi 1 2, del TUIR**, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per **i beni mobili**, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa o successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Per l'acquisto di beni con **contratto di leasing** rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario.

Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario.

Rileva, ai fini della spettanza del beneficio in questione, la consegna del bene al locatario (o l'esito positivo del collaudo) e **non il momento del riscatto.**

A PROPOSITO DI OPERE MURARIE

Con la risposta 310/2023. l'Agenzia delle entrate, chiarisce la sua posizione, restrittiva.

“A ciò va aggiunto che, in caso di ampliamento di beni immobili non dotati del requisito della novità, dunque, il beneficio fiscale spetta limitatamente alle spese sostenute per detto ampliamento, alla luce del fatto che il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), all'articolo 3, lettera e.1), considera come "interventi di nuova costruzione" (quindi, di fatto, dotati del predetto requisito della novità), anche «l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente”

Ne consegue che tutte le spese di adeguamento funzionale degli immobili che non determinano un aumento di cubatura rischiano di essere escluse in fase di controllo

CREDITI SUPERIORI A 150.000,00 EURO

Nel caso di comunicazioni relative a crediti per un importo superiore ad Euro 150.000,00, l'utilizzo degli stessi è condizionato anche alla verifica positiva ai sensi del **Codice Antimafia** (D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159).

RIPARTO RISORSE

L'articolo 5 comma 4. Del decreto attuativo così recita:

“Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 1.

Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.”

MA ...

Al Comma 5. “I soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione di cui al comma 1 e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello ivi indicato comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d’imposta maturato, secondo le modalità stabilite con il provvedimento del Direttore della medesima Agenzia di cui al comma 2. **Nel caso in cui la percentuale di cui al comma 4 risulti inferiore al 100%, in base alle comunicazioni ricevute, l’Agenzia delle entrate ridetermina la percentuale di cui al comma 4** e la rende nota con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma”.

CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

(Aiuti di Stato o De Minimis)

Articolo 7 comma 6 decreto attuativo

“Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all’articolo 14, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.”

CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI (No Aiuti di Stato o in De Minimis) Articolo 7 comma 7 decreto attuativo

Il credito d'imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 (5.0).

PRINCIPI CONTABILI - OIC 16

21. La voce BII2 “*impianti e macchinario*” può comprendere:
- impianti generici: sono gli impianti non legati alla tipica attività della società (ad esempio: servizi riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme);
 - impianti specifici: sono gli impianti legati alle tipiche attività produttive dell’azienda;
 - altri impianti (ad esempio: forni e loro pertinenze);
 - macchinario automatico e macchinario non automatico: si tratta di apparati in grado di svolgere da sé (automatico) ovvero con ausilio di persone (semiautomatico) determinate operazioni.
22. La voce BII3 “*attrezzature industriali e commerciali*” può comprendere:
- attrezzature: sono strumenti (con uso manuale) necessari per il funzionamento o lo svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso (ad esempio: attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa);
 - attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell’impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinario, distinguendosi anche per un più rapido ciclo d’usura; comprende convenzionalmente gli utensili.

PERCENTUALI DI RECUPERO

REGIONI	DIMENSIONE DI IMPRESA	PERCENTUALE DEL CREDITO DI IMPOSTA (intensità di aiuto)	LIMITE MASSIMO DELL'IMPORTO DELL'INVESTIMENTO
Puglia, Campania, Calabria, Sicilia (“meno sviluppate”)	Piccola impresa	60%	100.000.000 di Euro (50.000.000 per le piccole imprese, oltre si scende al 50% di credito d'imposta ⁶⁰)
”	Media impresa	50%	100.000.000 di Euro
”	Grande impresa	40%	100.000.000 di Euro
Basilicata, Molise, Sardegna (“meno sviluppate”) ⁶¹	Piccola impresa	50%	100.000.000 di Euro (50.000.000 per le piccole imprese, oltre si scende al 40% di credito d'imposta)
”	Media impresa	40%	100.000.000 di Euro
”	Grande impresa	30%	100.000.000 di Euro

Abruzzo ("in transizione") ⁶² (solo alcuni comuni) ⁶³	Piccola impresa	35%	100.000.000 di Euro (50.000.000 per le piccole imprese, oltre si scende al 35% di credito d'imposta)
"	Media impresa	25%	100.000.000 di Euro
"	Grande impresa	15%	100.000.000 di Euro ⁶⁴

AUTORIZZAZIONE UNICA

DECRETO-LEGGE N° 124 DEL 2023 - “DECRETO SUD” IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE E DI RILANCIO DEL MEZZOGIORNO (ISTITUZIONE DELLA ZES UNICA) - Convertito in Legge n° 162 del 2023 (articoli da 9 a 16 e 22)

“Coloro che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, presentano la relativa istanza allo sportello unico digitale di cui all'articolo 13, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto”.

“Dell'avvenuta presentazione dell'istanza e dei relativi documenti allegati è rilasciata, in via telematica, **una ricevuta**, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza”.

“Entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione, la Struttura di missione ZES indice la conferenza ‘di servizi semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

“La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. Ove necessario, essa costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento. La determinazione motivata comprende, recandone l'indicazione esplicita, la valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto”.

BENI STRUMENTALI 4.0.

FAQ AGENZIA ENTRATE INVESTIMENTI PRENOTATI NEL 2022 E INTERCONNESSI NEL 2023

Risposte alle domande più frequenti - Investimenti in beni strumentali

Faq del 16 aprile 2024 - In attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, la risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 ha sospeso l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui al codice tributo 6936, riferiti agli anni 2023 e 2024. Considerato che il citato codice tributo 6936 è utilizzato anche per la fruizione dei crediti di cui all'articolo 1, commi 1056 e 1057, della legge n. 178 del 2020, che non sono interessati dal blocco di cui al richiamato articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, si chiede di conoscere quale codice tributo indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti maturati ai sensi dei suddetti commi 1056 e 1057

I crediti d'imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:

- dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)
- dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

In entrambi i casi, se l'interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e - quale anno di riferimento - l'anno in cui è iniziato l'investimento, a prescindere dall'anno in cui questo si è concluso o dall'anno di interconnessione del bene strumentale. Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l'anno di riferimento "2022".

....PER GLI INVESTIMENTI INIZIATI NEL 2023-2024

Dalle ore 10.00 del 18 maggio 2024 sul sito del GSE sarà attiva una nuova funzionalità semplificata che permetterà l'invio dei moduli tramite portale.

Attraverso la registrazione all'Area Clienti, accedendo all'applicazione "Transizione 4.0 - Accedi ai questionari" e selezionando la tipologia di investimento, sarà possibile compilare in pochi passaggi il modulo per la compensazione dei crediti d'imposta.

LE TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO SONO:

1) Investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;

2) Investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica

RICORDIAMO IN PARTICOLARE CHE:

- 1) Sui moduli deve necessariamente essere apposta la **firma elettronica qualificata da parte del Rappresentante Legale o di uno dei Rappresentanti Legali**, il cui certificato digitale deve essere in corso di validità e rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari accreditato AgID;
- 2) Il sistema per la compilazione dei moduli (SIAD) è ottimizzato per browser Chrome, Firefox e IE10 ma supporta, per l'apertura e la compilazione dei pdf, esclusivamente Adobe Reader 9.1 e superiori. Se richiesto, sarà necessario autorizzare l'esecuzione di Javascript;
- 3) **La richiesta di compensazione va inviata: sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti che si intende effettuare a partire dal 30 marzo 2024; esclusivamente - invece - in via consuntiva, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024;**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE